



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Corrado Colombo  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purghè  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Avv. Patrizia Tovazzi  
Dott. Comm. Paolo Triberti  
Avv. Vittorio Versace

Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dott. Elsa SégardEsp.Contabile

Dott. Comm. Pietro Aspesi  
Avv. Giovanna Camilli  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott.ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott.ssa Claudia GarrettaCons.Lav.  
Dott. Comm. Emanuela Glirean  
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Carlo Primerano  
Dott.ssa Antonella Rosati Cons.Lav.  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott. Comm. Gloria Torre  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti

Dott.ssa Chiara Bergamaschi  
Dott.ssa Cecilia Boldrin  
Dott.ssa Irene Guerzoni  
Dott. Alberto Mattiello  
Dott.ssa Sara Nasuti  
Dott.ssa Rosa Runci  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov  
Dott.ssa Mariangela Trivisani  
Dott. Stefano Versace  
Dott.ssa YiWu

## SEDI

### Milano

20123 - Via Carducci, 32  
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00  
e-mail: studio@tricol.it

### Milano – Area Legale

20123 - Via Lanzzone, 31  
Tel. 02.366.336.63  
Fax 02.366.336.53  
e-mail: milano.legali@tricol.it

### Torino

10121 - Via Amendola, 6  
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389  
e-mail: segreteria@tricolto.it

### Roma

00185 - Via Liberiana 17  
Tel. e fax 06.97273584  
Tel. 06.97273788  
e-mail:segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 10 gennaio 2013

## Circolare n. 2/2013

### Oggetto: Istanza di rimborso Irap D.L. 201/2011

Gentili Signori,

L'articolo 2 comma 1 del D.L. n.201/11, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/11, ha previsto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) determinata ai sensi degli artt.5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n.446/97, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, co.1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis1 del medesimo decreto legislativo.

**La disposizione ha effetto per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi concernenti l'anno 2012 e, in particolare, incide favorevolmente sulla determinazione dell'Ires/Irpef del medesimo anno 2012.**

L'art. 4, comma 12, **D.L. n. 16/2012** (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali), ha riconosciuto la possibilità di richiedere, a partire dal 2012, il rimborso IRAP relativo agli anni d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012 per i quali al 28 dicembre 2011 fosse ancora pendente il termine individuato dall'art.38 D.P.R. n. 602/1973. Sinteticamente ci si riferisce agli anni 2007-2011. Con provvedimento n. 2012/140973 del 17 dicembre 2012 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha approvato il **modello per l'istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell'Irap** relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato in conformità a quanto previsto dall'art.2, co.1-quater, del D.L. n.201/2011.

Diamo di seguito una sintesi delle novità fiscali contenute nei provvedimenti citati.

## SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMA

L'art. 2, co. 1, Decreto Salva Italia, fa espresso riferimento all'Irap determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8, D. Lgs. 446/1997, pertanto possono presentare istanza di rimborso:

- ✓ le società di capitali (art. 5);
- ✓ le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis);
- ✓ le banche, gli enti e le società finanziarie (art. 6);
- ✓ le imprese di assicurazione (art. 7);
- ✓ le persone fisiche esercenti arti e professioni, le società semplici ed equiparate a norma dell'art. 5, co. 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

## ANNI RIMBORSABILI

L'istanza di rimborso è presentabile per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 201/2011, che è stato il 28 dicembre 2011, sia ancora pendente il termine di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/73.

L'istanza di rimborso è quindi presentabile:

- ✓ in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del D.P.R. n. 602/1973);
- ✓ entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio, se il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28/12/2011, data di entrata in vigore della Legge n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011) cade entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura.

E' importante precisare che il termine dei 48 mesi decorrono non dal versamento degli acconti, bensì dal versamento del saldo che perfeziona l'obbligo giuridico di pagamento dell'Irap. Questo anche qualora il saldo non sia stato pagato poiché l'acconto è risultato eccedente rispetto all'imposta dovuta a consuntivo.

La norma che dispone il diritto al rimborso è entrata in vigore il 28 dicembre 2011 e questa data definisce dal punto di vista temporale i versamenti precedenti rientranti nel computo dei 48 mesi.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il diritto al rimborso si estenderebbe fino al periodo d'imposta 2007, per il quale la scadenza dei saldi d'imposta è stato il mese di luglio 2008 e quindi successivo alla scadenza del termine dei 48 mesi che risalirebbe al 28 dicembre 2007.

Scadenza acconto	Scadenza saldo
Giugno-Novembre 2007	16 Luglio 2008
Giugno-Novembre 2008	16 Luglio 2009
Giugno-Novembre 2009	16 Luglio 2010
Giugno-Novembre 2010	16 Luglio 2011
Giugno-Novembre 2011	16 Luglio 2012

## L'ISTANZA DI RIMBORSO: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L'istanza di rimborso può essere presentata **esclusivamente in via telematica** direttamente dai contribuenti tramite i servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite i professionisti incaricati di cui all'art. 3 D.P.R. 322/1998.

L'istanza va presentata:

- ✓ entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del D.P.R. n. 602/1973);
- ✓ entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio, se il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28/12/2011, data di entrata in vigore della Legge n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011) cade entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura.

L'Agenzia delle Entrate con ricevuta telematica attesta l'avvenuto ricevimento dell'istanza essa costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

La norma che dispone il diritto al rimborso è entrata in vigore il 28 dicembre 2011, ma di fatto si è reso necessario attendere la pubblicazione del modello di istanza. Per tale motivo gli acconti relativi al periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2007 (il cui termine di perfezionamento si intende il pagamento del saldo nei mesi di giugno/luglio 2008), possono essere chiesti a rimborso entro il 60° giorno successivo all'apertura del canale telematico.

Si riportano a seguire le scadenze relative agli anni rimborsabili per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e con pagamenti eseguiti alle scadenze canoniche senza proroghe:

Scadenza acconto	Scadenza saldo	Termine ultimo invio Istanza
Giugno-Novembre 2007	Luglio 2008	60 gg. dall'apertura canale telematico ore 24.00
Giugno-Novembre 2008	16 Luglio 2009	16 Luglio 2013, ore 24.00
Giugno-Novembre 2009	16 Luglio 2010	16 Luglio 2014, ore 24.00
Giugno-Novembre 2010	16 Luglio 2011	16 Luglio 2015, ore 24.00
Giugno-Novembre 2011	16 Luglio 2012	16 Luglio 2016, ore 24.00

La trasmissione telematica è effettuata con **tempistiche differenti** in relazione alla **diversa area geografica**, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Si dà evidenza a seguire del programma riportato nell'allegato C del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le scadenze di invio suddivise per area geografica.

<b>PROGRAMMA DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO</b>		
<b>Data di apertura del canale telematico</b>	<b>Orario di apertura del canale telematico</b>	<b>Regioni, province e comuni</b>
venerdì 18 gennaio 2013	ore 12,00	Marche
lunedì 21 gennaio 2013	ore 12,00	Molise
	ore 12,00	Abruzzo
	ore 12,00	Calabria
	ore 12,00	Basilicata
mercoledì 23 gennaio 2013	ore 12,00	Valle d'Aosta
	ore 12,00	Friuli Venezia Giulia
	ore 12,00	Provincia Bolzano
	ore 12,00	Provincia Trento
venerdì 1 febbraio 2013	ore 12,00	Sardegna
	ore 12,00	Umbria
lunedì 4 febbraio 2013	ore 12,00	Toscana - persone fisiche
martedì 5 febbraio 2013	ore 12,00	Toscana - NON persone fisiche
mercoledì 6 febbraio 2013	ore 12,00	Liguria
giovedì 7 febbraio 2013	ore 12,00	Puglia
venerdì 8 febbraio 2013	ore 12,00	Piemonte - persone fisiche
lunedì 18 febbraio 2013	ore 12,00	Piemonte - NON persone fisiche
martedì 19 febbraio 2013	ore 12,00	Sicilia
mercoledì 20 febbraio 2013	ore 12,00	Emilia Romagna - persone fisiche (esclusa Bologna)
giovedì 21 febbraio 2013	ore 12,00	Emilia Romagna - NON persone fisiche (esclusa Bologna)
venerdì 22 febbraio 2013	ore 12,00	Provincia Bologna
lunedì 25 febbraio 2013	ore 12,00	Veneto - persone fisiche
martedì 26 febbraio 2013	ore 12,00	Veneto - NON persone fisiche (escluse Verona, Vicenza, Treviso)
mercoledì 27 febbraio 2013	ore 12,00	Province Verona, Vicenza, Treviso - persone NON fisiche
lunedì 4 marzo 2013	ore 12,00	Lazio escluso provincia Roma
martedì 5 marzo 2013	ore 12,00	Provincia Roma - persone fisiche
mercoledì 6 marzo 2013	ore 12,00	Provincia Roma - persone NON fisiche
giovedì 7 marzo 2013	ore 12,00	Campania - persone fisiche
venerdì 8 marzo 2013	ore 12,00	Campania - NON persone fisiche
lunedì 11 marzo 2013	ore 12,00	Provincia di Varese, Como e Monza e Brianza
martedì 12 marzo 2013	ore 12,00	Comune di Milano
mercoledì 13 marzo 2013	ore 12,00	Provincia di Lodi, Pavia e Milano (escluso Comune di Milano)
giovedì 14 marzo 2013	ore 12,00	Provincia di Bergamo, Sondrio e Lecco
venerdì 15 marzo 2013	ore 12,00	Provincia di Brescia, Cremona e Mantova

Per le istanze pervenute nei termini, l'Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d'imposta più remoti.

Nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, **è data priorità** alle istanze di rimborso secondo il predetto **ordine di trasmissione** dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.

Qualora **le disponibilità finanziarie** di un esercizio **non consentano** di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all'annualità non completata, quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno **erogati proporzionalmente rispetto all'ammontare complessivo** dei rimborsi liquidati, ferma restando la successiva integrazione dei pagamenti a saldo delle somme richieste.

Lo studio provvederà a verificare la convenienza della presentazione dell'istanza per ciascun cliente.

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati